

COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli
nella seduta dell'8 novembre 2002.**

Alemanno, Amoruso, Aprea, Armani, Armosino, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Bonaiuti, Bono, Brancher, Buttiglione, Cicu, Colucci, Contento, Coronella, Delfino, Dell'Elce, Deodato, Dozzo, Fiori, Frattini, Galati, Gasparri, Giovanardi, Intini, Kessler, La Malfa, Lion, Tonino Loddo, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Mastella, Matteoli, Miccichè, Molgora, Mussi, Pecoraro Scanio, Pescante, Piglionica, Pisanu, Possa, Prestigiaco, Rosso, Paolo Russo, Santelli, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sospiri, Spini, Stefani, Stucchi, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Tremonti, Tucci, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Vianello, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Alemanno, Aprea, Armani, Armosino, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Bonaiuti, Bono, Brancher, Buttiglione, Cicu, Colucci, Contento, Coronella, Delfino, Dell'Elce, Dozzo, Fiori, Frattini, Galati, Gasparri, Giovanardi, Intini, Kessler, La Malfa, Lion, Tonino Loddo, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Mastella, Matteoli, Miccichè, Molgora, Mussi, Pecoraro Scanio, Pescante, Piglionica, Pisanu, Possa, Prestigiaco, Rosso, Paolo Russo, Santelli, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sospiri, Spini, Stefani, Stucchi, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Tremonti, Tucci, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Viespoli, Vietti.

Annunzio di proposte di legge.

In data 7 novembre 2002 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

CATANOSO: « Modifica all'articolo 1 del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, in materia di requisiti dei docenti per l'accesso alle graduatorie permanenti di strumento musicale » (3362);

FATUZZO: « Modifica all'articolo 1 del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, in materia di accesso alle graduatorie permanenti di strumento musicale nella scuola media » (3363);

ANGELA NAPOLI: « Disposizione concernente l'inizio dell'anno accademico » (3364);

GAMBA ed altri: « Istituzione del Consiglio nazionale degli studenti dell'alta formazione artistica e musicale » (3365);

MESSA ed altri: « Istituzione dell'Ordine dei Cavalieri della Patria » (3366);

BOATO: « Legge quadro per l'assistenza, il sostegno e la tutela delle vittime dei reati » (3367);

TOLOTTI ed altri: « Legge quadro per l'assistenza, il sostegno e la tutela delle vittime dei reati » (3368).

Saranno stampate e distribuite.

Trasmissione dal Senato.

In data 7 novembre 2002 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza i seguenti progetti di legge:

S. 1271. — « Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione » (approvato dalla Camera e modificato dal Senato) (2122-bis-B);

S. 1803. — Senatori MARITATI ed altri: « Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di liberazione anticipata » (approvata dalla II Commissione permanente del Senato) (3361).

Saranno stampati e distribuiti.

Assegnazione di progetti di legge a Commissione in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alla sottoindicata Commissione permanente:

II Commissione (Giustizia):

PISAPIA e BUEMI: « Disposizioni per la sospensione dell'esecuzione del residuo di pena detentiva per reati commessi prima del 31 dicembre 2000 » (3323) *Parere della I Commissione;*

S. 1803. — Senatori MARITATI ed altri: « Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di Liberazione anticipata » (approvata dalla II Commissione permanente del Senato) (3361) *Parere della I Commissione.*

Annunzio della elezione di un giudice della Corte costituzionale.

Il primo presidente della Corte suprema di Cassazione ha comunicato, ai sensi dell'articolo 2, ultimo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, che in data 7 novembre 2002 il collegio previsto dal medesimo articolo 2, primo comma, lettera a), ha eletto giudice della Corte costituzionale il dottor Alfio Finocchiaro, in sostituzione del dottor Cesare Ruperto che cesserà dalla carica e dall'esercizio delle funzioni il 2 dicembre 2002 per scadenza del periodo di nomina.

Trasmissione dal ministro dell'economia e delle finanze.

Il ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 5 novembre 2002, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6 della legge 25 luglio 2000, n. 209, la relazione sullo stato di attuazione della medesima legge, recante misure per la riduzione del debito estero dei paesi a più basso reddito e maggiormente indebitati (doc. CLXXXIII, n. 1).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla III Commissione (Affari esteri).

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

**DISEGNO DI LEGGE: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE
DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO
(LEGGE FINANZIARIA 2003) (3200-BIS)**

(A.C. 3200-bis – Sezione 1)

**PARERE DELLA I COMMISSIONE SUGLI
EMENDAMENTI PRESENTATI**

NULLA OSTA

sugli emendamenti 3.51, 19.212, 24.020, 38.47 e 33.185 della Commissione e sui subemendamenti ad essi riferiti.

(A.C. 3200-bis – Sezione 2)

**ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO**

CAPO III

PROROGHE

ART. 10.

*(Proroghe di agevolazioni
per il settore agricolo).*

1. All'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante disposizioni transitorie in materia di imposta regionale sulle attività produttive, le parole da: « per i periodi d'imposta in corso » fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: « per il periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 1998 e

per i quattro periodi successivi l'aliquota è stabilita nella misura dell'1,9 per cento; per il periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2003 l'aliquota è stabilita nella misura del 3,75 per cento ».

2. All'articolo 11 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 313, concernente il regime speciale per gli imprenditori agricoli, come modificato, da ultimo, dall'articolo 9, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, ovunque ricorrano, le parole: « anni dal 1998 al 2002 » sono sostituite dalle seguenti: « anni dal 1998 al 2003 »;

b) al comma 5-bis, le parole: « a decorrere dal 1° gennaio 2003 » sono sostituite dalle seguenti: « a decorrere dal 1° gennaio 2004 ».

3. Il beneficio fiscale di cui all'articolo 9, comma 6, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, previsto per la tutela e salvaguardia dei boschi, è prorogato fino al 31 dicembre 2003.

4. Per l'anno 2003 il gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra è esente da accisa. Per le modalità di erogazione del beneficio si applicano le disposizioni contenute nel regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 14 dicembre 2001, n. 454.

5. Al comma 6-bis dell'articolo 23 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, come da ultimo modificato dall'articolo 52, comma 73, della legge 28 dicembre 2001,

n. 448, le parole: « 30 giugno 2002 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2003 ».

6. Al comma 2 dell'articolo 22 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: « dalla data di entrata in vigore della presente legge » sono sostituite dalle seguenti: « dal 1° gennaio 2003 ».

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 10.

CAPO III

PROROGHE

ART. 10.

(Proroghe di agevolazioni per il settore agricolo).

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il minor gettito derivante dall'anno 2002 alla Regione Valle d'Aosta dall'applicazione del presente comma è assunto a carico dello Stato.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, voce: Ministero delle politiche agricole e forestali, apportare le seguenti variazioni:

2003: — 5.000;

2004: — 5.000;

2005: — 5.000.

10. 8. (ex 10. 15.) Collè, Widmann, Brugger, Zeller, Detomas.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. All'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il comma 3 è soppresso.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo

◦ **10. 9.** (ex 10. 43.) Marcora, Banti, Loddo, Meduri, Ruggieri, Potenza.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. All'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il comma 3 è soppresso.

Seguono compensazioni del Gruppo UDC (CCD-CDU)

◦ **10. 5.** (ex 10. 45.) Volontè, Peretti, Mazzoni, Giuseppe Drago, Liotta, Mazzoni.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. Il termine di cui all'articolo 7, del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito con modificazioni dalla legge 16 ottobre 1975, n. 493, relativo alla durata del fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura, di cui all'articolo 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, e successive modificazioni, già prorogato con la legge 20 dicembre 1996, n. 642, al 31 dicembre 2002, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2005.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo

◦ **10. 15.** (ex 10. 24.) Rava, Marcora, Preda, Sedioli, Rossiello.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. Il termine di cui all'articolo 7 del decreto legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito con modificazioni, dalla legge 16 ottobre 1975, n. 493, relativo alla durata del fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura, di cui all'articolo 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, e successive integrazioni, già prorogato con la legge 20 dicembre 1996, n. 642, al 31 dicembre 2002, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2005.

Seguono compensazioni del Gruppo UDC (CCD-CDU)

◦ **10. 6.** (ex 10. 55.) Peretti, Giuseppe Drago, Lotta, Mazzoni.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. Il termine di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito con modificazioni, dalla legge 16 ottobre 1975, n. 493, relativo alla durata del fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura, di cui all'articolo 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, e successive integrazioni, già prorogato con la legge 20 dicembre 1996, n. 642, al 31 dicembre 2002, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2005.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio, Articolo 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 - Altri fondi di riserva - cap. 3003), apportare le seguenti variazioni:

2003: — 150.000;

2004: — 150.000;

2005: — 150.000.

- **10. 16.** (ex 10. 9.) Alberto Giorgetti, Losurdo, Catanoso, Franz, La Grua, Onnis, Patarino, Villani Miglietta.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. Il termine di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito con modificazioni, dalla legge 16 ottobre 1975, n. 493, relativo alla durata del fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura, di cui all'articolo 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 9, 10, e successive integrazioni, già prorogato con la legge 20 dicembre 1996, n. 642, al 31 dicembre 2002, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2005.

- **10. 1.** (ex 10. 3.) Misuraca, Burani Proccaccini, Collavini, Grimaldi, Jacini, Leone, Marinello, Masini, Ricciuti, Romele, Scaltritti, Zama.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. All'articolo 7, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dopo le parole: « i fabbricati con destinazione ad usi culturali » sono aggiunte le seguenti: « nonché i parchi e i giardini ».

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo

- 10. 13.** (ex 10. 37.) Colasio, Carra, Bimbi, Fistarol.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. All'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, il comma 9 è sostituito dal seguente: « 9. Per le variazioni nell'iscrizione catastale dei fabbricati già rurali che non presentano più i requisiti di ruralità, di cui ai commi 3, 4, 5 e 6, non si fa luogo alla riscossione del contributo di cui all'articolo 11 della legge 28 gennaio 1997, n. 10, né al recupero di eventuali tributi attinenti al fabbricato ovvero al reddito da esso prodotto per i periodi di imposta anteriori al 1° gennaio 2002 per le imposte dirette, e al 1° gennaio 2003 per le altre imposte e tasse e per l'imposta comunale sugli immobili, purché detti immobili vengano dichiarati al Catasto entro il 31 dicembre 2003 con le modalità previste dalle norme di attuazione dell'articolo 2, commi 1-*quinquies* e 1-*septies*, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75. Non si fa luogo al rimborso delle somme riferite a tributi e contributi già versate.

Conseguentemente all'articolo 50, Tabella A, alla voce: Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:

2003: — 1000;

2004: — 1000;

2005: — 500.

- 10. 102.** (ex XIII. 10. 12.) Marcora, Banti, Meduri, Potenza, Loddo, Ruggieri, Rava, Rossiello, Franci, Preda, Sedioli.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. All'articolo 13, comma 1, primo periodo, della legge 15 dicembre 1998, n. 441, come modificato dall'articolo 2, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: « nei periodi d'imposta 2000 e 2001 » sono sostituite dalle seguenti: « nei periodi d'imposta 2000, 2001 e 2003 ».

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:

2003: — 250.000.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo

10. 10. (ex 10. 20.) Marcora, Banti, Ruggeri, Potenza, Meduri, Santino Adamo Loddo, Rava, Rossiello, Franci, Sedioli, Preda.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. All'articolo 13, comma 1, primo periodo, della legge 15 dicembre 1998, n. 441, come modificato dall'articolo 2, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: « nei periodi d'imposta 2000 e 2001 » sono sostituite dalle seguenti: « nei periodi d'imposta 2000, 2001 e 2003 ».

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale

10. 17. (ex 10. 54. nuova formulazione) Alberto Giorgetti, Losurdo, Catanoso, Franz, Onnis, La Grua, Patarino, Villani Miglietta.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. All'articolo 11, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: « per gli anni 2001, 2002 e 2003 » sono sostituite dalle seguenti: « per gli anni dal 2001 fino al 2005 ». Le disposizioni di cui al citato articolo 11, comma 1, si applicano, nel triennio 2003-2005, anche a tutti i soggetti

in possesso di licenza di tipo A, ai pescatori professionali che esercitano l'attività di pesca, in forma singola o associata, con l'utilizzo di attrezzi manuali, ed alle imprese, singole o associate, che:

a) gestiscono impianti di pesca;

b) esercitano l'allevamento ittico nelle acque marine, interne e lagunari, anche in forma cooperativa;

c) gestiscono impianti di acquacoltura o miticoltura in genere;

d) esercitano attività di allevamento, cattura e raccolta di specie ittiche con imbarcazioni iscritte presso la motorizzazione civile.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2003: — 5.000;

2004: — 10.000;

2005: — 10.000.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Comunisti Italiani

10. 2. (ex 10. 26.) Franci, Rava, Marcora, Albertini, Rossiello, Cazzaro, Paola Mariani.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. Le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si applicano anche a tutti i soggetti in possesso di licenza di tipo A, ai pescatori professionali che esercitano l'attività di pesca, in forma singola o associata, con l'utilizzo di attrezzi manuali, ed alle imprese, singole o associate, che:

a) gestiscono impianti di pesca;

b) esercitano l'allevamento ittico nelle acque marine, interne e lagunari, anche in forma cooperativa;

c) gestiscono impianti di acquacoltura o miticoltura in genere;

d) esercitano attività di allevamento, cattura e raccolta di specie ittiche con imbarcazioni iscritte presso la motorizzazione civile.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:

2003: — 5.000.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Comunisti Italiani

10. 3. (ex 10. 27.) Franci, Rava, Marcora, Albertini, Rossiello, Cazzaro, Preda, Paola Mariani.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. All'articolo 11, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: « per gli anni 2001, 2002 e 2003 » sono sostituite dalle seguenti: « per gli anni dal 2001 fino al 2005 ».

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2004: — 5.000;

2005: — 5.000.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Comunisti Italiani

10. 4. (ex 10. 28.) Franci, Rava, Marcora, Albertini, Cazzaro, Preda, Rossiello, Paola Mariani.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. All'articolo 122, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono soppresse le parole da: « In sede di sperimentazione » fino a: « fino a due anni ».

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo

10. 14. (ex 10. 23.) Rava, Rossiello, Preda, Sedioli, Marcora.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. È rifinanziato per l'anno 2003, l'intervento previsto dall'articolo 129, comma 1, lettera f) della legge 388 del 2000, per la somma di 2,5 milioni di euro.

Conseguentemente, all'articolo 50, alla tabella A, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:

2003: — 2500.

10. 100. (ex XIII. 10. 11.) Rossiello, Rava, Preda, Sedioli, Franci, Borrelli, Oliverio, Marcora, Loddo, Ruggieri, Banti.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

ART. 10-bis. — (Prelievo speciale sugli utili derivanti dalla produzione, dalla vendita e da qualsiasi forma di utilizzazione a fini di lucro di armi, munizioni, esplosivi di ogni tipo). — 1. È istituito un prelievo speciale sui redditi di impresa, di cui all'articolo 53 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti dalla produzione, distribuzione, vendita e da ogni forma di utilizzazione di armi, munizioni, esplosivi di ogni tipo. L'aliquota è fissata nella misura del 25 per cento.

2. Il prelievo di cui al comma 1 non è deducibile dalle imposte sui redditi e dall'imposta regionale sull'attività produttiva.

3. L'elusione del prelievo di cui al comma 1 comporta, oltre al pagamento dell'imposta dovuta, l'applicazione della sanzione pecuniaria in misura fissa pari al doppio dell'imposta.

4. Sono escluse dall'imposta di cui al comma 1 le armi destinate agli organi di pubblica sicurezza e ai corpi delle forze armate.

5. Il gettito derivante dall'applicazione del comma 1 viene destinato ad un fondo, istituito presso il Ministero dell'interno, finalizzato alla realizzazione di iniziative

culturali per la promozione della pace, della solidarietà tra i popoli e dell'integrazione razziale.

6. Le modalità di definizione del presente articolo sono definite con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

10. 016. (ex *10. 037. e *10. 038.) Pecoraro Scanio, Zanella, Boato, Cento, Cima, Bulgarelli, Lion.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

ART. 10-bis. — 1. Alla tariffa di cui all'articolo 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, in materia di tasse sulle concessioni governative e successive modificazioni, relativamente alla licenza di porto di pistole, rivoltelle o pistole automatiche, armi lunghe da fuoco e bastoni animati, l'importo annuale della tassa è fissato in 200 euro.

10. 017-bis. (ex 10. 086.) Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Bulgarelli, Lion.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

ART. 10-bis. — 1. Alla tariffa di cui all'articolo 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, in materia di tasse sulle concessioni governative e successive modificazioni, l'importo annuale della tassa è fissato in 250 euro.

10. 018. (ex 10. 087.) Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Bulgarelli, Lion.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

ART. 10-bis. — (Proroghe in materia di accise). — 1. Le disposizioni in materia di aliquote di accisa sulle emulsioni stabi-

lizzate, di cui all'articolo 24, comma 1, lettera d), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, prorogate da ultimo, fino al 31 dicembre 2002, con l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, sono ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 2003. La disposizione contenuta nell'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, si applica fino al 31 dicembre 2003.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, prorogate da ultimo, fino al 31 dicembre 2002, con l'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, sono ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 2003.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, prorogate da ultimo, fino al 31 dicembre 2002, con l'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, sono ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 2003.

4. Le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, prorogate da ultimo, fino al 30 dicembre 2002, con l'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, sono ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 2003.

5. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 dell'articolo 5 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, si applicano, con le medesime modalità, anche per il periodo dal 1° gennaio 2003 al 31 dicembre 2003. Per tale

periodo, i termini e i riferimenti temporali contenuti nel predetto articolo 5 sono così rideterminati:

a) la riduzione dell'aliquota prevista dal comma 1 dell'articolo 5 del predetto decreto-legge n. 452 del 2001 è fissata con riferimento al 31 dicembre 2002 con una riduzione non inferiore a 51,64569 per mille litri;

b) il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 3 dell'articolo 5 del predetto decreto-legge n. 452 del 2001 deve essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 31 luglio 2003, per il periodo dal 1° gennaio 2003 al 30 giugno 2003, facendo riferimento al prezzo rilevato nella prima settimana di luglio 2003, ed entro il 31 gennaio 2004, per il periodo dal 1° luglio 2003 al 31 dicembre 2003, facendo riferimento al prezzo rilevato nella prima settimana di gennaio 2004;

c) la domanda di rimborso di cui al comma 4 dell'articolo 5 del predetto decreto-legge n.452 del 2001 deve essere presentata a decorrere dal 1° agosto 2003 ed entro il 30 settembre 2003 per il primo semestre 2003 e dal 1° febbraio 2004 ed entro il 30 aprile 2004 per il secondo semestre 2003.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale

- **10. 019.** (*ex* 10. 012 nuova formulazione) Alberto Giorgetti, Bornacin.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

ART. 10-bis. — (*Proroghe in materia di accise*). — 1. Le disposizioni in materia di aliquote di accisa sulle emulsioni stabilizzate, di cui all'articolo 24, comma 1, lettera d), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, prorogate da ultimo, fino al 31 dicembre 2002, con l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, sono ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 2003. La

disposizione contenuta nell'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, si applica fino al 31 dicembre 2003.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, prorogate da ultimo, fino al 31 dicembre 2002, con l'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, sono ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 2003.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, prorogate da ultimo, fino al 31 dicembre 2002, con l'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, sono ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 2003.

4. Le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, prorogate da ultimo, fino al 30 dicembre 2002, con l'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, sono ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 2003.

5. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 dell'articolo 5 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, si applicano, con le medesime modalità, anche per il periodo dal 1° gennaio 2003 al 31 dicembre 2003. Per tale periodo, i termini e i riferimenti temporali contenuti nel predetto articolo 5 sono così rideterminati:

a) la riduzione dell'aliquota prevista dal comma 1 dell'articolo 5 del predetto decreto-legge n. 452 del 2001 è fissata con riferimento al 31 dicembre 2002;

b) il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 3

dell'articolo 5 del predetto decreto-legge n. 452 del 2001 deve essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 31 luglio 2003, per il periodo dal 1° gennaio 2003 al 30 giugno 2003, facendo riferimento al prezzo rilevato nella prima settimana di luglio 2003, ed entro il 31 gennaio 2004, per il periodo dal 1° luglio 2003 al 31 dicembre 2003, facendo riferimento al prezzo rilevato nella prima settimana di gennaio 2004;

c) la domanda di rimborso di cui al comma 4 dell'articolo 5 del predetto decreto-legge n.452 del 2001 deve essere presentata a decorrere dal 1° agosto 2003 ed entro il 30 settembre 2003 per il primo semestre 2003 e dal 1° febbraio 2004 ed entro il 30 aprile 2004 per il secondo semestre 2003.

Conseguentemente all'articolo 50, tabella C, ridurre gli importi relativi a ciascuna voce nella misura del 5 per cento.

◦ **10. 020.** (ex 10. 031.) Cusumano, Piscichio, Ostillio, Luigi Pepe, Potenza, Mastella, Mazzuca Poggiolini.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

ART. 10-bis. — (Proroghe in materia di accise). — 1. Le disposizioni in materia di aliquote di accisa sulle emulsioni stabilizzate, di cui all'articolo 24, comma 1, lettera d), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, prorogate da ultimo, fino al 31 dicembre 2002, con l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, sono ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 2003. La disposizione contenuta nell'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, si applica fino al 31 dicembre 2003.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, prorogate da

ultimo, fino al 31 dicembre 2002, con l'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, sono ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 2003.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, prorogate da ultimo, fino al 31 dicembre 2002, con l'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178 sono ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 2003.

4. Le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, prorogate da ultimo, fino al 30 dicembre 2002, con l'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, sono ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 2003.

5. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 dell'articolo 5 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, si applicano, con le medesime modalità, anche per il periodo dal 1° gennaio 2003 al 31 dicembre 2003. Per tale periodo, i termini e i riferimenti temporali contenuti nel predetto articolo 5 sono così rideterminati:

a) la riduzione dell'aliquota prevista dal comma 1 dell'articolo 5 del predetto decreto-legge n. 452 del 2001 è fissata con riferimento al 31 dicembre 2002;

b) il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 3 dell'articolo 5 del predetto decreto-legge n. 452 del 2001 deve essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 31 luglio 2003, per il periodo dal 1° gennaio 2003 al 30 giugno 2003, facendo riferimento al prezzo rilevato nella prima settimana di luglio 2003, ed entro il 31 gennaio 2004, per il periodo dal 1° luglio 2003 al 31 dicembre 2003, facendo riferimento al

prezzo rilevato nella prima settimana di gennaio 2004;

c) la domanda di rimborso di cui al comma 4 dell'articolo 5 del predetto decreto-legge n. 452 del 2001 deve essere presentata a decorrere dal 1° agosto 2003 ed entro il 30 settembre 2003 per il primo semestre 2003 e dal 1° febbraio 2004 ed entro il 30 aprile 2004 per il secondo semestre 2003.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo

- **10. 021.** (ex *10. 034. e *10. 083) Pasetto, Lusetti, Tuccillo, Giachetti, Meduri, Lettieri, Milana, Stradiotto, Molinari, Ruggieri, Fioroni, Iannuzzi.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

ART. 10-bis. — (Proroghe in materia di accise). — 1. Le disposizioni in materia di aliquote di accisa sulle emulsioni stabilizzate, di cui all'articolo 24, comma 1, lettera d), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, prorogate da ultimo, fino al 31 dicembre 2002, con l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, sono ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 2003. La disposizione contenuta nell'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, si applica fino al 31 dicembre 2003.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, prorogate da ultimo, fino al 31 dicembre 2002, con l'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, sono ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 2003.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, prorogate da ultimo, fino al 31 dicembre 2002, con

l'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178 sono ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 2003.

4. Le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, prorogate da ultimo, fino al 31 dicembre 2002, con l'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, sono ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 2003.

5. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 dell'articolo 5 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, si applicano, con le medesime modalità, anche per il periodo dal 1° gennaio 2003 al 31 dicembre 2003. Per tale periodo, i termini e i riferimenti temporali contenuti nel predetto articolo 5 sono così rideterminati:

a) la riduzione dell'aliquota prevista dal comma 1 dell'articolo 5 del predetto decreto-legge n. 452 del 2001 è fissata con riferimento al 31 dicembre 2002;

b) il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 3 dell'articolo 5 del predetto decreto-legge n. 452 del 2001 deve essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 31 luglio 2003, per il periodo dal 1° gennaio 2003 al 30 giugno 2003, facendo riferimento al prezzo rilevato nella prima settimana di luglio 2003, ed entro il 31 gennaio 2004, per il periodo dal 1° luglio 2003 al 31 dicembre 2003, facendo riferimento al prezzo rilevato nella prima settimana di gennaio 2004;

c) la domanda di rimborso di cui al comma 4 dell'articolo 5 del predetto decreto-legge n. 452 del 2001 deve essere presentata a decorrere dal 1° agosto 2003 ed entro il 30 settembre 2003 per il primo semestre 2003 e dal 1° febbraio 2004 ed entro il 30 aprile 2004 per il secondo semestre 2003.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Comunisti Italiani

- **10. 022.** (ex 10. 085.) Sgobio, Pistone, Maura Cossutta.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

ART. 10-bis. — (Proroghe in materia di accise). — 1. Le disposizioni in materia di aliquote di accisa sulle emulsioni stabilizzate, di cui all'articolo 24, comma 1, lettera d), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, prorogate da ultimo, fino al 31 dicembre 2002, con l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, sono ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 2003. La disposizione contenuta nell'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, si applica fino al 31 dicembre 2003.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, prorogate da ultimo, fino al 31 dicembre 2002, con l'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, sono ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 2003.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, prorogate da ultimo, fino al 31 dicembre 2002, con l'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178 sono ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 2003.

4. Le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, prorogate da ultimo, fino al 31 dicembre 2002, con l'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, sono ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 2003.

5. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 dell'articolo 5 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio

2002, n. 16, si applicano, con le medesime modalità, anche per il periodo dal 1° gennaio 2003 al 31 dicembre 2003. Per tale periodo, i termini e i riferimenti temporali contenuti nel predetto articolo 5 sono così rideterminati:

a) la riduzione dell'aliquota prevista dal comma 1 dell'articolo 5 del predetto decreto-legge n. 452 del 2001 è fissata con riferimento al 31 dicembre 2002;

b) il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 3 dell'articolo 5 del predetto decreto-legge n. 452 del 2001 deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 luglio 2003, per il periodo dal 1° gennaio 2003 al 30 giugno 2003, facendo riferimento al prezzo rilevato nella prima settimana di luglio 2003, ed entro il 31 gennaio 2004, per il periodo dal 1° luglio 2003 al 31 dicembre 2003, facendo riferimento al prezzo rilevato nella prima settimana di gennaio 2004;

c) la domanda di rimborso di cui al comma 4 dell'articolo 5 del predetto decreto-legge n. 452 del 2001 deve essere presentata a decorrere dal 1° agosto 2003 ed entro il 30 settembre 2003 per il primo semestre 2003 e dal 1° febbraio 2004 ed entro il 30 aprile 2004 per il secondo semestre 2003.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Verdi-L'Ulivo

◦ **10. 023.** (ex *10. 039. e *10. 089) Zanella, Boato, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

ART. 10-bis. — 1. Le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto-legge 10 ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, prorogate da ultimo, fino al 31 dicembre 2002, con l'articolo 1 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito,

con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, sono ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 2003.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:

2003: — 104.000.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo

- ○ **10. 016-bis.** (ex 10. 44.) Olivieri, Abbondanzieri, Manzini, Raffaella Mariani, Quartiani, Lolli, Sabattini, Fistarol, Nigra, Sandi, Panattoni, Rava, Mariotti, Galeazzi, Oliverio, Tolotti, Capitelli.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

ART. 10-bis. — 1. Le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto-legge 10 ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, prorogate da ultimo, fino al 31 dicembre 2002, con l'articolo 1 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, sono ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 2003.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:

2003: — 52.000.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo

- ○ **10. 017.** (ex 10. 1.) Olivieri, Bressa, Nigra, Realacci, Lusetti, Giachetti, Franci, Marcora, Abbondanzieri, Manzini, Raffaella Mariani, Quartiani, Lolli, Sabattini, Fistarol, Sandi, Panattoni, Rava, Mariotti, Galeazzi, Oliverio, Tolotti, Capitelli, Lettieri, Detomas, Innocenti, Ruggieri, Rusconi, Buffo, Banti, Cialente, Potenza, Carli, Motta, Nieddu, Galeazzi, Di Gioia.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

ART. 10-bis. — 1. All'articolo 17 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente comma:

« 4-bis. Gli oli combustibili, compresa la benzina, sono esenti dall'accisa quando siano destinati all'impiego come carburanti per la pesca nelle acque marittime ed interne ».

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale

- 10. 04.** (ex 10. 068. nuova formulazione) Alberto Giorgetti, Geraci.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

ART. 10-bis. — 1. Il regime agevolato previsto dall'articolo 7, comma 1-ter, del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, concernente il gasolio destinato al fabbisogno della provincia di Trieste e dei comuni della provincia di Udine già individuati dal decreto del Ministro delle Finanze 30 luglio 1993, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 227 del 27 settembre 1993, è ripristinato per l'anno 2003. Il quantitativo è stabilito in litri 23 milioni di litri per la provincia di Trieste ed in 5 milioni di litri per i comuni della provincia di Udine. Il costo complessivo è fissato in 12 milioni di euro.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:

2003: — 12.000.

- 10. 0107.** (ex 10. 16.) Illy, Damiani, Maran, Lettieri.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

ART. 10-bis. — (*Interventi a sostegno dell'agricoltura*). — 1. Al comma 1 dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, modificato dal comma 1 dell'articolo 10 della legge n. 178 del 2002, dopo le parole: « ed acqua calda » sono aggiunte le seguenti: « della trasformazione agroalimentare non comprese dall'articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228 ».

2. Al comma 1 dell'articolo 11 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, dopo le parole: « è esteso » è aggiunta la seguente: « esclusivamente ».

3. Al comma 3 dell'articolo 11 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, le parole da: « agevolazione » fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: « aiuto ai sensi del citato regolamento (CE) n. 1257/1999 e di ogni altro regime di aiuto di stato agli investimenti, regionale o nazionale, approvato dalla Unione europea e purché la domanda sia stata istruita favorevolmente ovvero realizzino investimenti ammissibili nei suddetti regimi di aiuto sulla cui corrispondenza, in assenza di domanda, l'impresa agricola rilascia autocertificazione e/o dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445. I conseguenti controlli casuali previsti dal richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 sui beneficiari di ogni annualità in ogni regione circa l'ammissibilità degli investimenti, vengono effettuati entro i sei mesi successivi alla pubblicazione degli elenchi di cui al comma 1-septies dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, introdotto dall'articolo 10 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 178 del 2002 che esclusivamente a questo fine comprenderanno per le sole Amministrazioni incaricate

del controlli in oggetto, gli estremi identificativi del beneficiari tra i quali estrarre il campione di controllo ».

4. Il comma 4 dell'articolo 11 del decreto-legge del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, è sostituito dal seguente:

« 4. Per le imprese agricole di cui al comma 1, al fine della individuazione della spesa ammessa al credito d'imposta, non si effettuano le decurtazioni degli ammortamenti e delle dismissioni di cui al comma 2 dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000 n. 388, così come modificato dall'articolo 10, e il credito d'imposta compete per l'intero ammontare dell'intensità di aiuto prevista per gli aiuti di Stato nel settore della produzione agricola e della prima trasformazione e commercializzazione o, dove previsto, dagli aiuti a finalità regionale ».

5. Il comma 5 dell'articolo 11 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, è sostituito dal seguente:

« 5. Il contributo di cui al presente articolo è fissato nei limiti massimi di spesa, nella misura di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2003 al 2006. ».

6. All'articolo 55, comma 3, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, sono aggiunte, in fine, le parole: « nonché alle cooperative edilizie di abitazione per la costruzione, ristrutturazione e manutenzione ordinaria e straordinaria di immobili destinati all'assegnazione in godimento o in locazione ».

7. I consorzi agrari di cui alla legge 28 ottobre 1999, n. 410, si intendono, ai fini fiscali, imprenditori agricoli ai sensi dell'articolo 1, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

8. All'articolo 9-septies, comma 1, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, dopo le parole: